



REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione della Modifica</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato</i>
00	14.11.17	Riedizione del Sistema			
01	15.10.18	Aggiornati § 4.2			
02	01/03/2020	Aggiornati § 2 Inseriti allegati 1-2			
03	01/09/2021	Aggiornati § 4.3			

Indice

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3 – DEFINIZIONI.....	5
4 – MODALITA' OPERATIVE	6
4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali	6
4.2 – Esecuzione delle verifiche.....	6
4.3 – Uso del verbale	9
5 – IMPEGNI DI CENPI	10
6 – IMPEGNI DEL CLIENTE.....	11
7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI.....	13
7.1 – Premessa.....	13
7.2 – Reclami	13
7.3 – Ricorsi o appelli.....	14
7.4 – Contenziosi	15
8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI	16
9 – USO DEL LOGO ACCREDIA.....	16
ALLEGATO 1 Tariffario:	16
ALLEGATO 2 Comunicazione nominativo organismo incaricato della verifica periodica INAIL:	17

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le regole generali da seguire per l'esecuzione di:

- a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
- c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;
- d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

secondo quanto dettato dal DPR 462 del 22 ottobre 2001 (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).

Tali verifiche sono dirette ad accertare:

- per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti;
- per le verifiche di cui ai punti a) e d): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato alle prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.

È espressamente esclusa dall'oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di CENPI, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"
- DPR 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", - Direttiva del Ministero delle Attività

Produttive 11 marzo 2002 – “Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo “A” ;

- D. lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- Regolamenti Accredia nella revisione applicabile;
- norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- Guida CEI 0-14 Fascicolo 7528 del 01-03-2005
- Guida CEI 0-11 Fascicolo 6613 del 2002-09
- Norme CEI di riferimento e relative linee guida applicabili
- Legge 28 febbraio 2020 n. 8 Conversione in legge Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019
 - Art. 36 Informatizzazione INAIL Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza. 2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1. 3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche. 4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.». Vedi allegati in fondo al documento relativi al Tariffario e Comunicazione nominativo organismo incaricato della verifica periodica INAIL

3 – DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da CENPI nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 2, e al seguente documento normativo nella revisione corrente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla Normativa di riferimento.

Osservazione: indicazione al cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.

Verbale di Verifica: documento di sintesi dell'attività di ispezione.

Valgono le seguenti definizioni:

Impianto di messa a terra: l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche: insieme dei ricettori, dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) di terra e dei conduttori equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura ; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione: sono quelli installati in luoghi con pericolo di esplosione, a causa della presenza di gas, vapori infiammabili e nebbie, polveri combustibili o esplosivi veri e propri.

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 3
		01/09/2021

4 – MODALITA' OPERATIVE

4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali

Le modalità di attivazione del servizio di ispezione, prevedono le seguenti fasi:

- **RICHIESTA:** Il Cliente richiede l'attività di verifica specificando i dati necessari per poterne valutare la fattibilità.
- **OFFERTA:** CENPI verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto (in caso di presenza di un contratto già sottoscritto si passa alla fase di cui al § 4.2). In assenza di contratto già sottoscritto, CENPI invia al Cliente l'eventuale offerta e/o il modulo di "Contratto" compilato e firmato, insieme al presente Regolamento a mezzo posta, fax, mail o brevi manu.
- **ORDINE:** il Cliente accetta il Contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro (il presente Regolamento è richiamato nel Contratto e costituisce parte integrante del Contratto stesso). Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Contratto, accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da CENPI nel Contratto stesso.

Al ricevimento del Contratto debitamente compilato e firmato, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, CENPI assegna un numero progressivo al contratto e procede all'apertura dell'intervento (qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di CENPI richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter).

4.2 – Esecuzione delle verifiche

CENPI pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica e concordando altresì, ove necessario, i tempi e le modalità di interruzione dell'energia elettrica; il Cliente è invitato da CENPI a mettere a disposizione dei tecnici tutti i mezzi necessari, tra cui il personale qualificato a conoscenza dello stato degli impianti.

Per gli impianti acquisiti ma già scaduti CENPI provvede ad individuare immediatamente l'ispettore per l'effettuazione della verifica e a darne comunicazione al cliente cui spetterà però la definizione della data per l'effettuazione della visita.

Il Cliente può richiedere in forma scritta ed in qualsiasi momento l'elenco degli ispettori CENPI e riservarsi di fare obiezione sempre in forma scritta, sulla nomina dell'Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

Qualora l'elenco ispettori sia stato richiesto dal cliente sarà compito di CENPI aggiornare la lista ispettori e comunicarne tempestivamente le variazioni al cliente.

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- esame documentale: progetto dell'impianto (ove obbligatorio), certificato di regola dell'arte ai sensi del D.M. 37/08, verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche;
- esame a vista, preliminare all'esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche;
- effettuazione di prove e misurazioni che possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore e secondo quanto previsto da PT03, quando gli impianti siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato.

Al termine della verifica l'ispettore compila il Rapporto verifiche impianti elettrici (MOIE0101 ed eventuali allegati) e comunica al Cliente l'esito positivo o negativo della stessa (la mancanza di documenti e/o l'esito negativo di una delle tre fasi sopra elencate, può portare a un esito negativo del verbale).

Nel caso in cui il coordinamento dei guasti in MT/AT non è soddisfatto il verbale di verifica periodica sarà con esito positivo, ma si scriverà la seguente NOTA:

“Si rende indispensabile l'effettuazione della misura delle tensioni di contatto e di passo per il mancato coordinamento della tensione totale di terra con le protezioni di media/alta tensione.”

Se fosse necessario effettuare le misure delle tensioni di passo e contatto, previo accordi amministrativo/commerciali, il tecnico effettua tali misure, redige la relazione DCE-06-RELAZIONE TCP e DCE-06A- ALLEGATO PUNTI TCP. Il riesame viene effettuato da RT o vice RT.

Nel caso di “esito positivo” l'impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio.

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 3
		01/09/2021

Nel caso di “esito negativo” il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare le cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica. CENPI ai sensi del DPR 462/01, comunicherà l’esito negativo della verifica alle autorità competenti: ATS, ASL, USL, ARPA o all’Ente competente entro 5 giorni.

E’ previsto che il tecnico non possa effettuare o completare la verifica per le seguenti motivazioni:

- Mancanza in loco della documentazione tecnico/amministrativa prevista dalle normative vigenti;
- Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria in corso;
- Mancanza di personale occorrente per le operazioni di verifica (art.13 DM 12/9/59);
- Impossibilità di accesso all’impianto oggetto di verifica o a parti di esso.

In tal caso il tecnico emette un verbale di visita a vuoto entro 5 giorni dall’effettuazione dell’intervento (DCE-05) dove invita il cliente a comunicare la possibilità di terminare/completare il controllo entro 30 giorni dalla data di “mancata” verifica.

Al termine della verifica l’ispettore compilerà il verbale registrando tutti i dati sull’apposito modello di CENPI tramite il programma CONNECT-ING entro 7 giorni; ogni ispettore ha delle credenziali di accesso personali.

E’ previsto che nel verbale possano essere riportate OSSERVAZIONI o eventuali NOTE (COMMENTI) che non prevedano la comunicazione agli organi di vigilanza e che non pregiudicano l’utilizzo in sicurezza dell’impianto se e solo se queste OSSERVAZIONI/NOTE non si possano ricondurre a mancanze pericolose ai fini della protezione dai contatti diretti ed indiretti ai sensi delle norme tecniche vigenti in relazione al sistema elettrico nel quale si sta operando.

I verbali prodotti dagli ispettori sono sottoposti ad analisi e approvazione interna da parte del Responsabile Tecnico di CENPI, o del suo vice in supplenza, entro 15 giorni dall’effettuazione della verifica; se a seguito di analisi interna, RT/Vice RT dovessero ritenere opportuno apportare delle modifiche all’esito, CENPI ne darà comunicazione formale al Cliente, fornendo le dovute spiegazioni.

Nel caso di esito negativo della verifica periodica, l’ispettore dovrà inviare copia del verbale a CENPI entro 48 ore dalla data di verifica per permettere il riesame dello stesso da parte di RT o del suo vice, entro 5 giorni dalla data della verifica CENPI comunicherà l’esito negativo della verifica alle autorità competenti: ATS, ASL, USL, ARPA o all’Ente competente.

In caso di esito negativo il tecnico dovrà motivare nel verbale citando gli articoli di legge vigenti violati

Il riesame è formalizzato da RT o il Vice RT ed una volta riesaminato copia del verbale viene inviata al cliente.

In particolare, dopo il riesame, si prevede che i verbali passino in amministrazione che provvederà ad inserire nel software gestionale SAI la data di intervento e spedirà a mezzo posta o e-mail (sotto espressa richiesta) tale verbale non oltre i 30 giorni dalla data di verifica.

Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Le verifiche straordinarie sono effettuate nei seguenti casi:

- esito negativo della verifica periodica (si accerta l'avvenuta regolarizzazione dell'impianto, la verifica straordinaria non modifica la scadenza delle verifiche periodiche);
- modifica sostanziale impianto (motivata il più possibile dal datore di lavoro in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare, può essere modificata la scadenza della verifica periodica)
- richiesta del datore di lavoro (motivata il più possibile dal datore di lavoro in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare, può essere modificata la scadenza della verifica periodica)

Per quanto concerne la registrazione della visita straordinaria valgono le stesse prassi individuate per la registrazione delle periodiche.

A seguito dell'emissione del verbale di ispezione, CENPI aggiorna il proprio database con i dati relativi alla verifica eseguita.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti, su richiesta, agli Enti di accreditamento in relazione allo stato e al tipo di accreditamento, e alle autorità ministeriali competenti.

4.3 – Uso del verbale

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, CENPI intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da CENPI, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

E' possibile per il Cliente richiedere a CENPI il Rapporto verifiche impianti elettrici (MOIE0101 ed eventuali allegati). Tale richiesta deve pervenire a CENPI mezzo posta, fax, mail o brevi manu.

5 – IMPEGNI DI CENPI

- CENPI si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- CENPI si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
 - indipendenza (CENPI garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati);
 - imparzialità (CENPI garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale);
 - riservatezza (tutto il personale CENPI, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente – CENPI fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso CENPI ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie);
- CENPI si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; CENPI non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con CENPI, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, CENPI si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/

servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;

- CENPI garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- CENPI si impegna ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti secondo le modalità indicate nel § 4.2, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- CENPI garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- CENPI si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l'organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

6 – IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- Non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Organismo abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da CENPI, e accettare altresì, ispettori CENPI in affiancamento/addestramento e ispettori CENPI in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- fornire tutte le informazioni/documenti che CENPI potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- comunicare tempestivamente a CENPI qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
- garantire al personale CENPI (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica,

garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;

- consentire al personale ispettivo CENPI l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica
- mettere a disposizione del personale ispettivo CENPI, all'atto della verifica, la seguente documentazione:
 - la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di conformità inviata all'ISPESL e USL/ARPA competente per territorio all'atto della denuncia dell'impianto
 - il progetto dell'impianto e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità
 - i verbali dell'ultima verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall'ISPESL
 - nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000V): i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell'Ente Distributore
 - nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione: documento di classificazione delle zone redatto da tecnico competente e omologazione dell'ASL/ARPA competente per territorio
 - nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di valutazione del rischio e il progetto dell'LPS, ove presente
 - ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate.
- Inoltre, ove necessario, deve mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente (D.M. 12/9/59 – Art. 13); detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a CENPI le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale CENPI, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con CENPI ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;

- accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le osservazioni e/o non conformità emerse nel corso delle verifiche;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, CENPI ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

7.1 – Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

- Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
- Contenzioso: adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

7.2 – Reclami

CENPI prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da CENPI

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, CENPI informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:

- a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di CENPI vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
- b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di CENPI si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di CENPI ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica.
- c) Se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità dell'organismo lo stesso è posto all'attenzione della Direzione che valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, CENPI fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, CENPI, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici-

7.3 – Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

CENPI conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

In CENPI chi esamina i ricorsi è indipendente rispetto al provvedimento oggetto del ricorso stesso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico della Divisione Operativa interessata, dal Direttore e dall'Amministratore Unico.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, CENPI provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

L'Organizzazione o la parte interessata può fare ricorso contro le decisioni di CENPI, esponendo le ragioni del proprio dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse.

7.4 – Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Brescia.

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 3
		01/09/2021

8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sarà cura di CENPI informare gli stessi a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano.

9 – USO DEL LOGO ACCREDIA

Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo di CENPI che del logo Accredia.

ALLEGATO 1 Tariffario:

LISTINO PREZZI VERIFICHE ELETTRICHE DPR 462/01

Si applicano le tariffe, ai sensi dell'art. 36 del del D.L. 162/2019, del tariffario Decreto del Presidente dell'istituto Superiore per l'Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 Luglio 2005 Pubblicato su supplemento ordinario n. 125 della Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni.

Successive variazioni del listino prezzi verranno inseriti /aggiornati in occasione di modificazioni sul sito internet di CENPI.



**REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE
E STRAORDINARIE DPR 462/01**

Rev. 3

01/09/2021

**ALLEGATO 2 Comunicazione nominativo organismo incaricato della verifica periodica
INAIL:**

Spettabile: INAIL
UOT di BRESCIA
PEC:

OGGETTO: Comunicazione nominativo organismo incaricato della verifica periodica relativa a:

- IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA;
 IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE;
 IMPIANTO ELETTRICO IN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (se esistono installazioni elettriche in aree classificate come zona 0, 1 e/o 20, 21);

Il sottoscritto _____ in qualità di Datore di lavoro della Ditta

con sede legale in _____ via _____ cap _____

tel. _____ CF/P.IVA _____

sottoposto agli obblighi di cui all'art 7-bis, comma 2 del DPR462/2001,

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _____

comunica che l'organismo CENPI SCRL - Via Malta, 12 - 25124 - Brescia è stato incaricato della verifica periodica relativa

all'impianto in oggetto matricola _____ (se non conosciuta scrivere N.C.) ubicato

nel comune di _____ via _____ cap _____

impianto installato dalla Ditta _____ CF/P.IVA _____

con sede in _____ via _____ cap _____

Tel.: _____

ATTIVITÀ DELLA DITTA

1. CANTIERE;
2. OSPEDALE / CASA DI CURA;
3. AMBULATORIO MEDICO;
4. CENTRO ESTETICO;
5. EDIFICIO SCOLASTICO;
6. LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO;
7. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ;
8. STABILIMENTO INDUSTRIALE (specificare) _____
9. AMBIENTE AGRICOLO (specificare) _____
10. COMMERCIO (specificare) _____ mq _____
11. TERZIARIO (specificare) _____
12. ALTRE ATTIVITA' (specificare) _____
13. LUOGO A MAGGIOR RISCHIO DI INCENDIO (specificare) _____
14. LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (specificare) _____

DATI DELL' IMPIANTO

IMPIANTO ELETTRICO

IN BASSA TENSIONE; IN MEDIA TENSIONE; DA GRUPPO AUTONOMO DI PRODUZIONE
NUMERO ADDETTI _____; POTENZA INSTALLATA _____ kW; DISPERSORI N. _____; CABINE TRASFORMAZIONE N. _____;

IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

PARAFULMINI AD ASTA: SI NO N. _____

PARAFULMINI A GABBIA: SI NO N. _____ superficie protetta mq _____

STRUTTURE, RECIPIENTI E SERBATOI METALLICI: SI NO N. _____

CAPANNONI METALLICI: SI NO N. _____

STRUTTURE METALLICHE IN CANTIERI EDILI: SI NO N. _____

Il sottoscritto dichiara che la documentazione tecnica e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità (la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5 del DM 37/2008), sono conservati presso il luogo di installazione e allega alla presente:

- copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza
 copia del verbale di omologazione ASL/ARPA (obbligatoria solo per impianti in luoghi con pericolo di esplosione)

Data, _____

Il Datore di lavoro

(timbro e firma)